

Denuncia di malattia professionale

LA DENUNCIA

Modificata in data 9 febbraio 2013 la denuncia di malattia professionale.

L'invio telematico della denuncia per malattia professionale è consentito a tutti i Datori di lavoro in possesso di Posizione Assicurativa, ed ai loro delegati.

L'invio della denuncia telematica può essere effettuato per tutti i lavoratori nel settore:

- dell'industria, dell'artigianato, del terziario e altro;
- delle Pubbliche Amministrazioni titolari di specifico rapporto assicurativo con l'Istituto.

Il servizio non è ancora attivo per i lavoratori:

- subordinati a tempo indeterminato dell'agricoltura;
- dipendenti della Pubblica Amministrazione alle quali si applica la "gestione per conto" e, pertanto, non intestatarie di alcuna Posizione assicurativa territoriale (P.a.t.);
- studenti delle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado.

Riferimenti Normativi

La denuncia di Malattia Professionale deve sempre essere presentata, alla Sede INAIL competente, dal datore di lavoro (indipendentemente da ogni valutazione personale sul caso), entro cinque giorni dalla data in cui ha ricevuto il certificato medico riferito alla malattia stessa.

Per Sede INAIL competente si intende quella nel cui ambito territoriale rientra il domicilio dell'assicurato (Delibera CS n. 446 del 17 giugno 2004).

"Qualora il datore di lavoro effettui la denuncia di malattia professionale per via telematica, il certificato medico deve essere inviato solo su espressa richiesta dell'Istituto assicuratore nelle ipotesi in cui non sia stato direttamente inviato dal lavoratore o dal medico certificatore" D.M. 30 LUGLIO 2010.

Il datore di lavoro, al quale l'Inail faccia pervenire la richiesta specifica del certificato medico, è tenuto a trasmettere tale certificazione ai sensi dell'art. 53, comma 5, del Testo Unico n. 1124/1965, così come modificato dal D.M. 30 luglio 2010.

Si ricorda che il LAVORATORE:

- deve informare il datore di lavoro (o il preposto all'azienda) della malattia professionale contratta, entro 15 gg. dal manifestarsi dei primi sintomi per evitare la perdita del diritto all'indennità relativa ai giorni precedenti la segnalazione (art. 52, D.P.R. 1124/1965).

Il datore di lavoro deve indicare il codice fiscale del lavoratore. In caso di indicazione mancata oppure inesatta, è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa di € 25,82 (L. 251/1982, art. 16).

In caso di denuncia mancata, tardiva, inesatta oppure incompleta è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 258 a € 1549 (D.P.R. n. 1124/1965 art. 53 e L. 561/1993, art. 2, comma 1, lett. B).

Per le violazioni contestate a partire dal 1° gennaio 2007 è prevista la quintuplicazione delle sanzioni amministrative (L. 296/06, art. 1, comma 1177).

Per tali ipotesi i nuovi importi sono i seguenti:

- denuncia mancante, tardiva, inesatta o incompleta da euro 1290 a euro 7745;
- codice fiscale mancante o inesatto euro 129.

Avvertenze

La denuncia telematica può essere utilizzata per le malattie professionali:

- dell'industria, dell'artigianato, del terziario e altro;
- delle Pubbliche Amministrazioni titolari di specifico rapporto assicurativo con l'Istituto.

Il servizio non è ancora attivo per i lavoratori:

- subordinati a tempo indeterminato dell'agricoltura;
- dipendenti della Pubblica Amministrazione alle quali si applica la "gestione per conto" e, pertanto, non intestatarie di alcuna Posizione assicurativa territoriale (PAT);
- studenti delle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado.